



ISTITUTO COMPRENSIVO TREBISACCE - ALBIDONA
Corrado Alvaro



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. Alvaro" 87075 TREBISACCE (CS)
Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163
C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783
e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it
sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it
Sede Associata: Albidona

Trebisacce, 07/10/2023

Circolare n. 50
A.S. 2023/24

A tutto il personale
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Al Sito web / Atti

Oggetto: Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici a scuola. Indicazioni per l'uso didattico.

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi della scuola, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti.

Con la presente **si ribadisce il divieto di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi mobili all'interno delle strutture scolastiche** come richiamato dalla normativa vigente (DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; DPR 21 novembre 2007, n. 235 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Al riguardo si ricorda, che, come da Regolamento di Istituto, è fatto divieto di utilizzare i telefoni cellulari in orario scolastico. In caso di trasgressione gli stessi oggetti saranno ritirati temporaneamente dall'insegnante in orario e riconsegnati allo studente al termine delle lezioni. L'insegnante avrà cura di annotare sul registro la mancanza rilevata. Al ripetersi dell'infrazione il telefonino o altro dispositivo sarà ritirato per essere riconsegnato dal Dirigente Scolastico al genitore.



Già con [circolare del 15 marzo 2007, n. 30](#), sono state emanate dal Ministero “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

Tale documento precisava come: “**il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione** risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”.

Va precisato che a scuola il telefono cellulare deve essere tenuto spento, riposto nello zaino/borsa. I docenti, qualora lo ritengano opportuno, possono chiedere all'alunno di mostrare il cellulare per verificare che lo stesso sia spento.

È tassativamente vietato riprendere immagini o filmare compagni o docenti o diffondere dati tutelati dalla privacy con i videotelefonini, **l’uso improprio del cellulare e/o similari**, non autorizzato dai diretti interessati e la loro eventuale pubblicazione in rete sui social, oltre che essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, **può costituire reato** per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte dell’interessato.

L’Istituto Comprensivo, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Dirigente Scolastico, non esiterà ad adire le vie legali in caso di comportamenti lesivi dell’immagine della scuola o che costituiscono illeciti civili e/o penali.

Inoltre, come si evince dalla [circolare ministeriale del 19 dicembre 2022](#), **vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari.**

Al riguardo si allega, altresì, la [relazione finale dell’indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica “sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento”](#) (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

La Scuola mette a disposizione degli alunni e delle famiglie le linee telefoniche per comunicazioni urgenti.

È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92. Lo smartphone può essere utilizzato, dunque,



con finalità didattiche a richiesta e sotto la supervisione del docente. Al termine della lezione va spento e riposto nello zaino.

Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori e i docenti responsabili delle sedi che, per motivi logistici ed organizzativi, non avendo ogni plesso un'utenza telefonica, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento.

Si ricorda che la violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate dall'istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto.

Conclusivamente **si invitano le SS.LL. a favorire l'osservanza di quanto rappresentato**, promuovendo, ove occorrono, le necessarie azioni a tutela del rispetto del [Regolamento d'istituto](#) e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti dei dispositivi suindicati. In particolare le famiglie sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo del telefono cellulare.

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività di insegnamento e apprendimento, del resto, opera anche nei confronti del personale docente (cfr. [Circolare n. 362 del 25 agosto 1998](#)), in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per uno svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

I Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente Circolare e a discuterla con gli studenti.

La scuola avvierà immediatamente tutte le azioni necessarie a stimolare in ogni studente la consapevolezza di un uso consapevole e corretto dei dispositivi tecnologici.

Si ringrazia sin d'ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il rispetto delle relative indicazioni, nell'ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa, l'effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nella prospettiva del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.

La presente circolare ha carattere di dispositivo e sarà pubblicata all'Albo della scuola con ogni conseguenza di legge in caso di trasgressione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93

